Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1454

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAUTONE, MARINELLO, ROMAGNOLI, CASTELLONE, SILERI, DI MARZIO, ROMANO, GAUDIANO, MATRISCIANO, DI MICCO, ANGRISANI, ACCOTO, PRESUTTO, DE LUCIA, URRARO e RICCIARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2019

Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per l'attività fisica dei minori

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – La salute, secondo una definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è uno stato dinamico di completo benessere fisico, mentale, sociale e spirituale, non una semplice assenza di malattia.

Praticare una regolare attività fisica, così come condurre uno stile di vita sano, sono fondamentali per godere di un ottimo stato di salute, a tutte l'età. I benefici derivanti dalla pratica di un'attività fisica costante sono numerosi, primo fra tutti quello biologico, posto che l'attività fisica in sinergia con una corretta alimentazione e un corretto stile di vita sono i pilastri su cui si basa uno stato di salute ottimale.

L'altro aspetto importante che la pratica dell'attività fisica va ad influenzare è quello dello stato psicologico del soggetto, bambino o adolescente che sia.

L'impossibilità di poter praticare un'attività fisica, non per motivi fisici, come ad esempio una disabilità, ma a causa delle difficoltà economiche del nucleo familiare e dei costi elevati di centri sportivi o palestre, condiziona in maniera marcata lo stato psicologico del bambino, ponendolo anche in una condizione di disparità rispetto ai coetanei più fortunati.

Questa situazione può dar vita non solo ad una discriminazione sociale, non offrendo la possibilità di usufruire di servizi fondamentali per lo sviluppo *in toto* del soggetto, ma ostacola in maniera evidente il processo di socializzazione ed integrazione nel gruppo, elemento fondamentale nel processo di crescita del singolo.

Il presente disegno di legge ha, per tanto, lo scopo di garantire un maggiore sostegno economico alle famiglie meno abbienti, in modo da facilitare la possibilità di far praticare un'attività fisica a tutti i bambini componenti del nucleo, garantendo l'ottenimento dei molteplici benefici di carattere fisico e psicologico sopra descritti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il limite di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzato a 400 euro qualora il nucleo familiare di cui il minore fa parte abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 35.000 euro annui.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00